

Oggi 27/01/2012 nella sala riunioni dell'ERSU di Palermo sono presenti i rappresentanti della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa, i rappresentanti in carica delle Organizzazioni sindacali e delle RSU/RSA i quali

APPROVANO

il seguente regolamento

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'ERSU DI PALERMO.

Art. 1 Indizione

Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'ERSU di Palermo sono promosse dall'Amministrazione, dalle OO.SS. e dalle RSU/RSA, almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Art. 2 Componenti elettive

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS sono quelli previsti dalla normativa ovvero per numero dipendenti inferiore a 200 un solo RLS.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Nell'ERSU di Palermo, le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza RLS di cui all'art. 47 del D.lgs. 81/2008 e D.lgs 106/2009, sono individuate fra tutto il personale di ruolo purché non rivesta le funzioni di:

- datore di lavoro
- responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione

nonché nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Collegi

Per l'elettorato attivo e passivo è istituito un solo collegio elettorale.

Qualora nel collegio non ci siano eletti le elezioni si ripeteranno entro 3 mesi.

Art. 5 Commissione e Seggi elettorali

Viene istituita una commissione elettorale composta dal Direttore dell'Ente collaborato dai Dirigenti in servizio all'atto dell'istituzione della Commissione. Viene istituito un seggio elettorale per ciascuna delle sedi del servizio e precisamente in Palermo Viale delle Scienze ed 1, residenza universitaria Santi Romano e in Agrigento Via Quartararo 6; a ciascun seggio è preposto un'unità di personale con qualifica non inferiore a funzionario, che assume la veste di responsabile del procedimento e, in detta qualità, predispone le schede di voto che non devono recare segni o simboli, ad eccezione del timbro dell'ufficio e da un rappresentante della RSU/RSA se richiesto dalle OO.SS.

Art. 6 Elenchi dei votanti

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso il responsabile del procedimento e affisse all'albo dell'Ente.

Eventuali indebite omissioni possono essere segnalate da qualunque componente del corpo elettorale alla commissione elettorale. Peraltro, eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno delle elezioni.

Art. 7 Candidature

Le candidature devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Commissione Elettorale e reso disponibile nel sito intranet istituzionale, ed inoltrate entro le ore 13.00 del settimo giorno precedente la data fissata per le elezioni. Raccolte le candidature la Commissione provvederà a comunicarle ai Responsabile del procedimento per ciascun seggio elettorale.

Le candidature saranno pubblicate all'albo dell'Ente almeno 6 giorni prima della data fissata per le elezioni ed affisse all'ingresso del seggio elettorale.

La mancata presentazione formale della candidatura non determina tuttavia l'invalidità dell'elezione dei rappresentanti eletti ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 Proclamazione degli eletti

Nel caso di una o più candidature il voto si esprime segnando con una X il nominativo scelto e nel caso di mancata presentazione delle candidature scrivendo sulle schede elettorali nome e cognome del candidato prescelto. Sono nulle le schede con più nominativi e quelle riportanti segni, frasi o parole tali da rendere riconoscibile l'autore del voto o da compromettere l'assegnazione della preferenza.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

In caso di parità di voti fra due o più candidati dello stesso collegio, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'ERSU di Palermo e, a parità anche di anzianità di servizio, il più anziano.

Fino alla proclamazione dell' eletto, resta in carica il RLS individuato in precedenza.

Art. 9 Mandato

I nominativi degli eletti sono comunicati al Presidente del C.d.A. dell'Ersu e rimangono in carica tre anni.

Art. 10 Rinunzia

In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti all'interno del collegio elettorale.

I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria l'Amministrazione, le OO.SS e le RSU provvedono ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti rimangono comunque in carica nei termini stabiliti dal precedente comma.

Art. 11 Permessi retribuiti orari, Attribuzioni del RLS, Accesso ai luoghi di lavoro, Informazioni e documentazione aziendale, Formazione dei RLS, Riunione periodica, Strumenti per l'espletamento delle funzioni

Sono da conferirsi così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 106/2009 e come previsti dal CCNL vigente e dal Contratto collettivo quadro con l'ARAN - 07 maggio 1996 (Pubblicato sulla G.U. n. 177 del 30 luglio 1996) con particolare riferimento alla Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.